

E' stato presentato al Senato lo scorso 24 ottobre un disegno di legge che prevede la riconoscibilità dei figli incestuosi.
In particolare il provvedimento abroga l'attuale articolo 251 del codice civile e il primo comma dell'articolo 278 del codice civile.

L'articolo 251 cc, stabilisce che:

<<I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado , ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui.

Il riconoscimento è autorizzato dal giudice , avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.>>.

Il comma 1 dell'art. 278 cc che dispone che le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'art. 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato, è stato, in realtà, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell' art. 251, primo comma, del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato (C. Cost. 28.11.2002, n. 494).

Obiettivo del disegno di legge è di permettere ai figli incestuosi di assumere lo "status filiationis", equiparandoli a quelli naturali.